

Repertorio n. 7083

Raccolta n. 5843

ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventisei il giorno trenta del mese di marzo.
(30 marzo 2026)

In Olbia, nel mio studio in Via Copenaghen 72, avanti a me dottor LUCA CARRATO Notaio in Olbia, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti riuniti di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania,

sono comparsi:

- **"Comune di Palau"** con sede in Palau, Piazza Popoli d'Europa n. 1, codice fiscale 82004530901, in persona del Sindaco e legale rappresentante MANNA Francesco Giuseppe nato a Palau il 14 maggio 1966, domiciliato per la carica presso la predetta sede, legittimato in forza dei poteri derivantigli dalla legge e dalle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 6 del 6 maggio 2025, n. 22 del 22 novembre 2025 e n. 4 del 23 marzo 2026, il quale dichiara che sussistono tutti i presupposti previsti dal Decreto Legislativo n. 17 del 19 agosto 2016 per la costituzione della società di cui al presente atto;

- **CAMPESI Roberta**, nata ad Olbia il 15 settembre 1978, domiciliata in Olbia, Via Tempio n. 6, codice fiscale CMP RRT 78P55 G015B, Avvocato;

- **PICCINNU Gabriele**, nato ad Ozieri il 30 settembre 1986, domiciliato in Olbia, Via Aristotele n. 20, codice fiscale PCC GRL 86P30 G203H, Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti.

I componenti suddetti, tutti cittadini italiani, della cui identità personale io notaio sono certo, convengono quanto segue.

CONSENSO

Art.1.- E' costituita dal "Comune di Palau" una società a responsabilità limitata unipersonale sotto la denominazione

"Porto Palau s.r.l."

con sede in Palau. Ai soli fini di cui all'art. 111-ter disp. att. c.c., l'indirizzo è fissato in Piazza Popoli d'Europa n. 1.

AMMINISTRATORE UNICO

Art.2.- Avendo preso atto ai sensi dell'articolo 2475 c.c. della dichiarazione fatta pervenire ai soci circa l'inesistenza, a proprio carico, delle cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 c.c. e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro UE, viene nominato Amministratore Unico la costituita **CAMPESI Roberta**, la quale dichiara di accettare la carica e conferma di non trovarsi in alcuno dei casi di ineleggibilità ed incompatibilità con essa previsti dalla legge.

Essa durerà in carica per i primi tre esercizi e precisamente fino alla data dell'assemblea per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà il 31 (trentuno) dicem-

Registrato
a Olbia
il **10 aprile 2026**
n. **2134**
Serie **1T**
pagati € **200,00**
Modello Unico

bre 2028 (duemilaventotto).

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art.3.- La revisione legale dei conti sulla società per i primi tre esercizi è demandata a **PICCINNU Gabriele** iscritto nel Registro dei Revisori Legali dei Conti al n. 173339, il quale dichiara di accettare la carica e conferma di non trovarsi in alcuno dei casi di ineleggibilità ed incompatibilità con essa previsti dalla legge.

Il nominato revisore resterà in carica per tre esercizi e scadrà alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio sociale e cioè quello che si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2028 (duemilaventotto).

DICHIARAZIONE REQUISITI

Art.4. - L'amministratore unico ed il ed il revisore legale dei conti sopra nominati dichiarano tutti di possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dallo statuto di cui appresso e dalla legislazione vigenti in materia ed in particolare di quelli richiamati dal Decreto Legislativo n. 17 del 19 agosto 2016.

In particolare essi dichiarano:

- di non essere stato condannato, neppure con sentenza NON passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice Penale, ai sensi dell'articolo 35-bis comma 1, lettera c), del Decreto Legislativo 30.03.2001, n.165 , come introdotto dalla Legge 6 novembre 2012, articolo 1, comma 46 ;
- di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel Casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa ;
- di non essere a conoscenza di procedimenti penali pendenti;
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse di interessi propri, del coniuge, dei conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;
- di astenersi dal partecipare alla adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti o affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero di soggetti od organizzazioni con i quali egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazione di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati o società dei quali egli si amministra-
tore o gerente o dirigente, e in ogni altro caso;
- di impegnarsi, qualora in un momento successivo alla assunzione dell'incarico sopraggiunga una delle condizioni di incompatibilità di cui alle predette norme, ovvero una situazione o la conoscenza della sussistenza di una situazione, di

conflitto di interessi, anche potenziale, a darne notizia all'Amministrazione e ad astenersi dalla funzione/incarico ricoperto.

CAPITALE E CONFERIMENTI

Art.5.- Il capitale sociale è di euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero) ed è sottoscritto interamente dal socio unico "Comune di Palau" per una quota di nominali Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero).

Il socio unico dichiara che l'intero capitale sociale sottoscritto è stato integralmente versato, in denaro, mediante accredito sul conto corrente dedicato intestato a me notaio e più precisamente sul conto numero 104969281 intrattenuto presso la Banca Unicredit, il tutto ai sensi dell'art. 1, comma 63, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

L'amministratore unico come sopra nominato si impegna ad attivare, senza indugio successivamente all'iscrizione della società nel Registro delle Imprese, un conto corrente intestato alla società e a comunicarne per iscritto a me notaio le relative coordinate bancarie.

Io notaio attesto di aver ricevuto la suddetta somma sul predetto conto dedicato tramite un bonifico bancario di Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero) accreditato in data 25 marzo 2026 TRN 1001260849006016 e mi impegno a custodirla fino all'avvenuta iscrizione della società nel Registro delle Imprese.

A seguito dell'iscrizione e della comunicazione delle coordinate bancarie da parte dell'amministratore, io notaio provvederò senza indugio allo svincolo e al trasferimento dell'intero importo a favore della società.

In mancanza di comunicazione delle coordinate bancarie entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'iscrizione, io notaio sono sin d'ora autorizzato a richiedere istruzioni all'amministratore e, in difetto, al socio unico.

CHIUSURA PRIMO ESERCIZIO SOCIALE

Art.6.- Il primo esercizio sociale si chiuderà il trentuno dicembre duemilaventisei (31.12.2026).

SPESE

Art.7.- L'importo approssimativo delle spese di costituzione, pari ad euro 4.602,74 (quattromilaseicentodue virgola settantaquattro), è posto a carico della società.

NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETÀ

Art.9.- L'organizzazione ed il funzionamento della società sono stabiliti nel seguente

"S T A T U T O

della Porto Palau s.r.l.

Art. 1

(Natura della società e denominazione)

È costituita una società a responsabilità limitata denominata "Porto Palau s.r.l." (e nel prosieguo indicata anche come "la società").

Stante la natura a totale capitale pubblico della società possono essere soci enti pubblici locali così come individuati dall'articolo 2, comma 1, D.Lgs. 267/2000; nonché, se la legge lo consente, altri enti pubblici.

La Società è qualificata quale società a controllo pubblico e società in house providing del Comune di Palau, ai sensi del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e della normativa nazionale ed europea in materia di affidamenti in house, nel rispetto delle condizioni di cui al presente Statuto.

Il domicilio dei soci, ai fini dei rapporti con la Società, è quello risultante dal libro dei soci e, per le comunicazioni effettuate con strumenti telematici, dall'indirizzo di posta elettronica certificata da essi comunicato alla Società o risultante dai pubblici registri.

Art. 2

(Sede)

La società ha sede legale nel Comune di Palau, all'indirizzo risultante nel Registro delle imprese. Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta la modifica del presente statuto.

L'assemblea, nei modi di legge e in conformità al presente statuto, può modificare la sede legale e può istituire e sopprimere in Italia ed all'estero, sedi secondarie, stabilimenti, depositi, agenzie ed uffici sia amministrativi che di rappresentanza.

Art. 3

(Durata)

La società ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (due-milacinquanta), e può essere prorogata dall'Assemblea straordinaria per una o più volte, per un pari o diverso periodo, con l'osservanza delle disposizioni di legge a tale momento vigenti.

Art. 4

(Oggetto)

La società è attiva nell'esercizio dei servizi pubblici locali di interesse generale e attività complementari ed opere connesse nonché l'autoproduzione di beni e servizi strumentali all'Ente o allo svolgimento delle proprie funzioni.

Nel rispetto di quanto previsto al comma 1 e, comunque, nei limiti e nel rispetto di tutte le vigenti leggi, la società gestisce i seguenti servizi pubblici locali di interesse generale e attività complementari ed opere connesse:

- a) la realizzazione e la gestione di porti turistici e quindi la costruzione delle opere portuali e la gestione diretta e/o indiretta dell'infrastruttura in regime di concessione;
- b) tutte le attività complementari alla nautica da diporto ed in qualsiasi modo direttamente e/o indirettamente connesse all'attività principale, la gestione di arenili di cui il Comune detenga eventualmente la concessione per fini di interesse sociale;

c) gestione degli spazi e aree della direzione portuale;
d) gestione di club nautici con annesse aree sportive e ricreative con somministrazione di alimenti e bevande per i soci.

In tale contesto la società potrà compiere tutte le operazioni economiche, finanziarie, mobiliari ed immobiliari utili e necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale. In ogni caso le operazioni finanziarie e l'assunzione di partecipazione non saranno rivolte al pubblico ed avranno luogo nel rispetto della legge 24 febbraio 1998 n.58. La società potrà inoltre svolgere le attività e le funzioni ad essa delegate dal Socio Unico ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera d) del D.lgs. 175/2016 come modificato dal D.lgs. 100 del 16 giugno 2017.

L'effettiva assunzione della gestione dei servizi pubblici locali anzi citati avviene secondo un programma definito ed approvato dal consiglio comunale dei comuni serviti.

Il fatturato delle eventuali attività svolte a favore di terzi deve comunque rispettare quanto previsto dal presente statuto. I rapporti tra gli enti pubblici locali soci e la società sono disciplinati da apposito contratto di servizio, il quale stabilisce anche la durata degli affidamenti sopracitati.

La società, previa autorizzazione dell'assemblea, instaura e sviluppa rapporti di collaborazione con le amministrazioni statali, regionali e provinciali, nonché con gli altri enti pubblici, e può con essi stipulare convenzioni o partecipare a conferenze di servizi in vista della conclusione di accordi di programma attinenti ai propri fini istituzionali. In tal senso la società potrà altresì fornire assistenza operativa alle Autorità competenti ed esercitare, su loro delega, attività di monitoraggio ed altre attività o compiti inerenti ai propri fini istituzionali.

La società, per uniformare le proprie attività ai principi di economia, efficienza ed efficacia, può altresì affidare a terzi singoli segmenti o specifiche fasi complementari della propria attività ed opere connesse, ai sensi di legge.

La società ha facoltà di promuovere la collaborazione e/o di aderire agli organismi camerali, provinciali, regionali, nazionali, comunitari ed internazionali che si occupano della gestione e delle problematiche di quanto oggetto della propria attività sociale e relativi processi di integrazione e interdipendenza sia nazionale, europea che internazionale.

Art. 5 **(Capitale sociale)**

Il capitale sociale è fissato in euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero), interamente sottoscritto e versato secondo le disposizioni di legge.

Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione del socio, nel rispetto delle disposizioni del codice civile e della normativa vigente in materia di società a

responsabilità limitata a partecipazione pubblica.

Eventuali aumenti di capitale riservati all'ingresso di ulteriori soci dovranno comunque essere deliberati nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e della disciplina in materia di società in house, assicurando in ogni caso il mantenimento del controllo pubblico e dei requisiti per l'affidamento diretto dei servizi.

In sede di aumento del capitale sociale, le nuove quote sono offerte in sottoscrizione al socio in proporzione alla partecipazione posseduta, salvo diversa deliberazione assunta nel rispetto delle disposizioni di legge.

Il capitale sociale può essere costituito e aumentato anche mediante conferimenti in natura e di crediti, ivi compresi beni, diritti su beni, rami d'azienda o complessi aziendali, con le modalità e le garanzie previste dagli articoli 2464 e 2465 del codice civile.

A carico del socio in ritardo nei versamenti di quanto dovuto a titolo di conferimento decorrono, a favore della società, gli interessi nella misura del tasso di riferimento vigente aumentato di due punti percentuali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2466 del codice civile.

Art. 6

(Finanziamenti, versamenti, strumenti finanziari e patrimoni destinati)

Fermi i principi e i limiti stabiliti dal TUSP, la Società può acquisire dal socio finanziamenti, sia fruttiferi sia infruttiferi, nel rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento alle disposizioni che regolano la raccolta del risparmio tra il pubblico e alla disciplina applicabile alle società a partecipazione pubblica.

I finanziamenti del socio sono erogati sulla base di apposita deliberazione del socio stesso o dell'Organo Amministrativo, che ne determina importo, durata, tasso di interesse, se dovuto, e ogni altra condizione, nel rispetto dei principi di corretta gestione finanziaria e della normativa in materia di contabilità degli enti e delle società partecipate.

Il socio può effettuare versamenti a fondo perduto o in conto capitale o in conto futuro aumento di capitale, secondo quanto deliberato dal medesimo socio, fermo restando che tali versamenti non attribuiscono diritti diversi da quelli connessi alla partecipazione sociale, salvo quanto eventualmente previsto dalla legge. Resta inteso che eventuali trasferimenti a titolo di corrispettivo o compensazione per l'espletamento dei servizi affidati alla Società saranno disciplinati dai relativi contratti di servizio o convenzioni con gli enti pubblici soci e non costituiscono, di per sé conferimenti o versamenti in conto capitale.

È esclusa l'emissione di strumenti finanziari partecipativi diversi dalle quote di partecipazione, nonché la costituzione di patrimoni destinati a specifici affari ai sensi degli arti-

coli 2447-bis e seguenti del codice civile, salvo diversa previsione di legge espressamente richiamata e nel rispetto dei limiti derivanti dalla natura pubblica della Società e dagli affidamenti in house providing.

Art. 7

(Partecipazione sociale e trasferimento delle quote)

La Società è a capitale interamente pubblico ed è partecipata, in via esclusiva, dal Comune di Palau, quale socio unico. Le quote della Società possono essere detenute esclusivamente da enti pubblici territoriali, da altri enti pubblici o da società da essi interamente partecipate che, a loro volta, siano qualificabili come organismi in house, nel rispetto delle condizioni di cui al D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e della normativa sugli affidamenti in house.

È escluso in ogni caso l'ingresso, diretto o indiretto, di soggetti privati nel capitale sociale, salvo preventiva modifica del presente statuto e nel rispetto delle condizioni e delle procedure previste dal D.Lgs. n. 175/2016 e dalla normativa in materia di affidamenti in house providing, fermo restando che tale modifica comporterà la perdita dei requisiti per l'affidamento diretto dei servizi.

Eventuali modifiche della compagine sociale e della struttura del capitale sociale sono deliberate dal socio unico nel rispetto della normativa vigente in materia di società a partecipazione pubblica e degli affidamenti in house providing.

Art. 8

(Organi della Società)

Sono organi della società:

- a. l'assemblea;
- b. l'amministratore unico o il consiglio di amministrazione;
- c. organo di controllo;
- d. il soggetto incaricato della revisione contabile.

È vietato corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali.

È vietato di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

È fatto divieto di corrispondere ai dirigenti delle società a controllo pubblico indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza, anche ai sensi dell'articolo 2125 del codice civile.

Art. 9

(Assemblea)

La Società è partecipata da un unico socio, il Comune di Palau, che esercita i diritti sociali e adotta le decisioni di competenza dei soci in sede di assemblea, ai sensi dell'articolo 2479 del codice civile.

L'assemblea è convocata dall'Amministratore Unico o, in caso di Consiglio di Amministrazione, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, mediante avviso contenente il giorno, il luogo, l'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, trasmesso al socio unico con posta elettronica certificata o altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima della data fissata.

L'assemblea è validamente costituita con la partecipazione del socio unico e dell'Organo Amministrativo; ove nominato, partecipa anche l'organo di controllo. In ogni caso, la presenza del socio unico rende superflua ogni ulteriore verifica dei quorum costitutivi e deliberativi.

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o, in caso di Consiglio di Amministrazione, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, che verifica l'identità e la legittimazione del socio, regola lo svolgimento della riunione e cura l'accertamento dei risultati delle deliberazioni.

Delle decisioni assunte in assemblea è redatto verbale, che indica la data, l'identità del socio intervenuto, le decisioni adottate e, se del caso, le istruzioni o gli indirizzi impartiti all'Organo Amministrativo. Il verbale è sottoscritto dal socio unico e dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, ove previsto dalla legge, dal notaio.

Le decisioni dell'assemblea, assunte in conformità alla legge e al presente statuto, producono gli effetti previsti per le deliberazioni assembleari delle società a responsabilità limitata e vincolano la Società.

Art. 10

(Nomina e composizione dell'Organo Amministrativo)

La Società è amministrata di norma da un Amministratore Unico. È tuttavia possibile la nomina di consiglio di amministrazione, composto da un numero di componenti, ivi compreso il Presidente, non superiore a tre, nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili alle società a partecipazione pubblica.

L'Amministratore Unico o i componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dall'assemblea del socio unico anche tra i non soci e devono possedere adeguati requisiti di onorabilità, professionalità e competenza tecnica, gestionale o amministrativa nei settori di attività della Società.

Qualora sia nominato un organo amministrativo collegiale, la scelta degli amministratori è effettuata nel rispetto dei principi di equilibrio di genere e della normativa vigente.

Qualora la società abbia un organo amministrativo collegiale, la scelta degli amministratori da eleggere è effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120.

Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito al momento della nomina e, in mancanza di diversa determinazione, per tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea

convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica, e sono rieleggibili.

Non possono essere nominati amministratori coloro che si trovano nelle situazioni di ineleggibilità, decadenza, inconferibilità o incompatibilità previste dalla legge. Ai fini dell'accertamento delle situazioni di inconferibilità e incompatibilità si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, nonché quelle del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.

La carica è incompatibile con quella di Sindaco, Assessore o Consigliere del Comune di Palau.

Non è consentito che l'amministrazione sia affidata, disgiuntamente o congiuntamente, a due o più soci.

Art. 11

(Poteri e funzionamento dell'Organo Amministrativo)

L'Organo Amministrativo gestisce l'impresa sociale e compie tutte le operazioni necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale, escluse soltanto quelle riservate dalla legge o dal presente statuto al socio unico.

Nel caso di Consiglio di Amministrazione, se nel corso dell'esercizio viene a mancare uno degli amministratori, il Consiglio provvede alla sostituzione ai sensi di legge.

Se viene a mancare l'Amministratore Unico ovvero, in caso di Consiglio di Amministrazione, la maggioranza dei componenti, l'intero Organo Amministrativo decade e il revisore o, se nominato, l'organo di controllo convoca l'assemblea per la nuova nomina.

Restano riservate all'Organo Amministrativo le decisioni strategiche relative a investimenti, personale, contratti di servizio, operazioni straordinarie e atti di particolare rilevanza economico-patrimoniale.

L'Organo Amministrativo può nominare procuratori speciali o mandatari per singoli atti o categorie di atti, determinandone limiti e durata.

Il compenso spettante all'Organo Amministrativo è determinato dal socio unico nel rispetto della normativa vigente.

È possibile l'attribuzione da parte del consiglio di amministrazione di deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

È esclusa la carica di vicepresidente.

Art. 12

(Funzionamento del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione, ove nominato, è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi presiede la riunione.

Il Consiglio si riunisce nella sede della Società o altrove,

purché in Italia, ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo degli amministratori.

La convocazione è effettuata dal Presidente mediante avviso contenente il luogo, il giorno, l'ora della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno, trasmesso agli amministratori e al revisore legale con un preavviso di almeno tre giorni, anche tramite posta elettronica o altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. In caso di urgenza, il termine di preavviso può essere ridotto a ventiquattro ore. Anche in mancanza delle formalità di convocazione, il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando siano presenti tutti gli amministratori in carica e il revisore legale, e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono tenersi anche con mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, intervenire in tempo reale e ricevere, trasmettere e visionare documenti; in tal caso la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, ove deve trovarsi anche il soggetto incaricato della verbalizzazione.

Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario, nominato di volta in volta o in via permanente dal Consiglio stesso; il verbale è trascritto senza indugio nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 13

(Rappresentanza legale)

In caso di amministrazione affidata ad un Amministratore Unico, la firma sociale e la rappresentanza della Società di fronte ai terzi, anche in giudizio, spettano all'Amministratore Unico. In caso di amministrazione affidata ad un Consiglio di Amministrazione, la firma sociale e la rappresentanza spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione; nei limiti delle deleghe conferite, la rappresentanza può spettare anche ad eventuali amministratori delegati.

Il soggetto investito della rappresentanza legale ha facoltà di promuovere azioni, impugnative ed istanze giudiziarie ed amministrative e di resistere in giudizio avanti a qualsiasi autorità, in ogni grado di giurisdizione, nonché di nominare e revocare avvocati e procuratori alle liti, arbitri e periti e di conferire procure speciali per singoli atti.

Art. 14

(Direttore Generale)

L'Organo Amministrativo può nominare un Direttore Generale, anche al di fuori dei propri componenti, definendone i poteri, anche di rappresentanza, la durata dell'incarico e il trattamento economico, nel rispetto della normativa applicabile alle

società a partecipazione pubblica e del presente statuto.

Il trattamento economico e la durata dell'incarico del Direttore Generale sono determinati nel rispetto dei limiti e dei criteri stabiliti dalla normativa vigente per le società a controllo pubblico, nonché degli indirizzi eventualmente adottati dal Comune di Palau in materia di personale e di incarichi nelle società partecipate.

Il Direttore Generale cura l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dal socio unico e dall'Organo Amministrativo, sovrintende alla gestione operativa della Società, coordina il personale e propone all'Organo Amministrativo i piani e i programmi gestionali, nel rispetto delle deleghe ricevute.

I rapporti tra l'Organo Amministrativo e il Direttore Generale, nonché le modalità di esercizio delle funzioni di quest'ultimo, sono disciplinati da apposito contratto e, se del caso, da regolamento interno approvato dall'Organo Amministrativo, nel rispetto delle disposizioni del presente statuto e della normativa vigente.

Il Direttore Generale assiste, previo invito, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, ove nominato, senza diritto di voto.

Art. 15

(Organo di controllo e Revisione legale dei conti)

I soci con apposita decisione nominano un organo di controllo in persona di un Sindaco Unico ovvero di un Collegio Sindacale ovvero ancora di un Revisore legale dei conti ai sensi dell'art.2477 c.c., ai quali competono il controllo di gestione e il controllo legale dei conti.

La nomina dell'organo di controllo è obbligatoria soltanto nei casi previsti dalla legge.

In caso di nomina del Collegio sindacale esso è composto da tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti, nominati dall'Assemblea.

I sindaci durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del loro mandato e sono rieleggibili.

Il Collegio sindacale esercita le funzioni di controllo previste dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili con la forma societaria e con la natura di società a partecipazione pubblica in house.

L'organo di controllo esercita altresì la revisione legale dei conti della Società, ove ciò sia consentito dalla normativa vigente. Qualora la legge richieda la separazione tra organo di controllo e soggetto incaricato della revisione legale, il Sindaco Unico o il Collegio sindacale svolgono le sole funzioni di controllo sulla gestione e la revisione legale dei conti è affidata a un revisore legale o a una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, nominati dall'Assem-

blea.

I compensi spettanti ai sindaci e, se nominato, al soggetto incaricato della revisione legale dei conti sono determinati dall'Assemblea all'atto della nomina, nel rispetto dei limiti e dei criteri previsti dalla normativa vigente in materia di società a partecipazione pubblica e di contenimento della spesa per organi societari.

I predetti soggetti devono essere nominati nel rispetto delle disposizioni del codice civile, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e della normativa in materia di società a partecipazione pubblica, nonché dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza, inconfiribilità e incompatibilità previsti dalla legge.

Art 16

(Affidamento in house - Controllo analogo)

La Società opera in regime di affidamento in house providing del Comune di Palau, nel rispetto dei presupposti previsti dalla normativa vigente e dal presente statuto, con partecipazione pubblica totalitaria e controllo analogo esercitato dal socio unico ai sensi della normativa vigente in materia di società in house.

La Società svolge la parte più importante della propria attività in favore del Comune di Palau, assicurando che oltre l'ottanta per cento del proprio fatturato annuo complessivo derivi da affidamenti e contratti conclusi con il medesimo Comune, nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dalla normativa vigente.

Gli strumenti di indirizzo, programmazione, controllo e vigilanza del Comune di Palau sulla Società sono individuati nello statuto dell'ente, nel presente statuto, nel contratto di servizio, nella carta dei servizi e nei regolamenti comunali in materia di controllo analogo, nonché nelle relazioni programmatiche e periodiche previste dall'articolo 17.

La Società opera quale organismo in house providing del Comune di Palau, che esercita sulla stessa un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, ai sensi dell'articolo 2, lettera c), del D.Lgs. n. 175/2016 e della normativa vigente in materia di affidamenti diretti.

Il Comune di Palau, in qualità di socio unico, esercita un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici sia sulle decisioni significative della Società, come da "Regolamento Controllo Analogo Porto Palau" approvato, mediante in particolare:

- a. l'approvazione degli indirizzi strategici, dei piani e dei programmi di attività;
- b. l'approvazione dei budget annuali e dei principali investimenti;
- c. l'approvazione dei contratti di servizio e degli atti di affidamento dei servizi pubblici locali;
- d. l'esercizio di poteri di indirizzo e di verifica sull'ope-

rato dell'Organo Amministrativo, anche mediante richieste di informazioni, ispezioni e convocazione di riunioni dedicate. Le modalità di esercizio del controllo analogo, nonché gli ulteriori strumenti programmatori e di verifica, sono disciplinati dal Regolamento comunale di espletamento del controllo analogo e, ove applicabili, dalle linee guida adottate dalle autorità competenti; la Società è tenuta ad attenersi a tali disposizioni.

In quanto società in house a controllo pubblico, la Società applica, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, nonché quelle in materia di inconferibilità e incompatibilità di cui al D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, e di tutela dei segnalanti (whistleblowing) previste per gli enti di diritto privato in controllo pubblico. A tal fine, la Società adotta gli atti interni necessari, ivi compresi il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza o documento equivalente, la nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e idonei canali di segnalazione interna.

La Società può adottare un modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, calibrato sulla propria natura di società in house a controllo pubblico e coordinato con le misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza adottate in attuazione della normativa vigente.

Art. 17

(Strumenti programmatici e relazioni)

Ai fini dell'esercizio del controllo analogo, l'Organo Amministrativo predispone un piano programmatico triennale che individua le scelte e gli obiettivi che la Società intende perseguire, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal socio unico. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, l'Organo Amministrativo trasmette al Comune di Palau una relazione previsionale relativa all'attività della Società, contenente i piani strategici per il triennio successivo e il budget pluriennale, con l'analisi dei principali costi preventivati e degli obiettivi economici, patrimoniali, finanziari e gestionali, anche in termini di investimenti e gestione del personale.

Entro il 31 agosto di ciascun anno, l'Organo Amministrativo trasmette al Comune di Palau una relazione sul generale andamento della gestione relativa al primo semestre, sulla prevedibile evoluzione della gestione nel secondo semestre e sul grado di conseguimento degli obiettivi indicati nella relazione previsionale, con l'indicazione delle operazioni di maggiore rilievo. La relazione contiene almeno il conto economico consuntivo del semestre e una previsione di chiusura dell'esercizio, con l'esplicitazione delle cause di eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi programmati.

Art. 18

(Esercizio sociale e bilancio)

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ogni esercizio l'Organo Amministrativo provvede, nei modi e nei termini di legge, alla predisposizione del bilancio di esercizio ai sensi del codice civile, da sottoporre all'assemblea del socio unico e da trasmettere al revisore legale dei conti o alla società di revisione legale incaricata della revisione.

Art. 19

(Risultato d'esercizio e distribuzione degli utili)

L'utile netto dell'esercizio risultante dal bilancio sociale è attribuito come segue:

- a. il cinque per cento (5%) alla riserva legale, sino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale ai sensi del Codice civile;
- b. alla copertura di eventuali perdite pregresse;
- c. il residuo, nel rispetto delle vigenti disposizioni contenute nel presente statuto secondo le deliberazioni dell'Assemblea dei soci.

Oltre l'ottanta per cento del fatturato della società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti a essa affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci.

La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui sopra, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Art. 20

(Controversie)

Ogni controversia che dovesse insorgere fra la società ed i soci, fra i soci, fra i soci e gli amministratori ed i liquidatori o fra detti organi, o i membri di tali organi o fra alcuni di tali soggetti e tali organi, in dipendenza dell'attività sociale e interpretazione o esecuzione del presente statuto, sarà deferita alla decisione dell'Autorità giudiziaria ordinaria.

Art. 21

(Scioglimento e recesso)

Fintanto che la Società è partecipata da un unico socio, il diritto di recesso è regolato esclusivamente dalle disposizioni inderogabili di legge applicabili alle società a responsabilità limitata a socio unico.

Qualora in futuro la Società sia partecipata da più soci, il diritto di recesso sarà disciplinato, nel rispetto della normativa vigente e del presente statuto, come segue.

In caso di scioglimento della Società per qualsiasi causa, l'assemblea del socio unico determina le modalità della liquidazione e procede alla nomina di uno o più liquidatori, fissandone i poteri e i relativi compensi, nel rispetto delle di-

sposizioni di legge.

Se sono nominati più liquidatori, essi costituiscono un collegio di liquidatori, deliberano a maggioranza e operano secondo le modalità stabilite nella deliberazione di nomina.

La liquidazione del patrimonio sociale avviene nel seguente ordine di priorità:

- a. rimborso, per quanto possibile, del valore nominale delle quote di partecipazione;
- b. ripartizione dell'eventuale residuo tra il socio, o tra i soci se presenti, in proporzione alle rispettive partecipazioni al capitale sociale.

Art. 22

(Foro competente)

Il foro competente è quello della sede legale della società.

Art. 23

(Rinvio - Disposizioni generali)

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del codice civile, del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e, in generale, tutte le altre norme speciali vigenti in materia di società a partecipazione pubblica e di organismi in house providing.

Art. 24

(Comunicazioni sociali)

Le comunicazioni possono essere effettuate mediante PEC o raccomandata A/R. Le comunicazioni telematiche si considerano valide se inviate all'indirizzo ufficialmente comunicato alla Società.

Ogniqualvolta il presente statuto fa riferimento all'invio di una data comunicazione, essa si intende efficace dal momento in cui perviene a conoscenza del soggetto cui è destinata, fermo restando che essa si reputa conosciuta nel momento in cui giunge al domicilio del destinatario."

Richiesto io notaio ho ricevuto quest'atto, scritto in parte da me ed in parte da persona di mia fiducia e da me letto ai componenti, che da me interpellati lo approvano e lo sottoscrivono con me notaio alle ore undici.

Consta di quattro fogli per sedici pagine.

Firmato:

Francesco Giuseppe Manna

Roberta Campesi

Gabriele Piccinu

Luca Carrato Notaio

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 del D.L. 82/2005 che si trasmette per gli usi consentiti.